

Se la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è successiva all'1.3.2023, allora si applica la disciplina d.c. (dopo Cartabia)



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

vista l'iscrizione della causa in epigrafe indicata al proprio ruolo contenzioso civile;

rilevata che l'atto di citazione è stato notificato alla parte convenuta in data 22/3/2023 con la conseguenza che alla controversia va applicato il nuovo rito "Cartabia" in vigore dall'1/3/2023;

letti ed applicati gli artt. 171bis, 163 e 164 c.p.c.;

rilevato che il convenuto/opposto non si è costituito;

rilevato che l'atto di citazione è affetto da nullità in quanto è mancante dell'avvertimento di cui al numero 7) dell'art. 163 c.p.c. nella versione attualmente vigente (*"l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato"*);

DICHIARA

La nullità dell'atto di citazione;

ASSEGNA

Alla parte attrice/opponente termine perentorio sino al 30/6/2023 per il rinnovo della citazione.